

**Ordinanza
sulle aliquote di dazio per le merci
nel traffico con partner di libero scambio
(esclusi gli Stati membri dell'UE e dell'AELS)
(Ordinanza sul libero scambio 2)¹**

del 27 giugno 1995 (Stato 1° ottobre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 3 della legge federale del 25 giugno 1982² sulle misure economiche esterne;

visto l'articolo 130 della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane;

visti gli articoli 4 e 10 della legge del 9 ottobre 1986⁴ sulla tariffa delle dogane; viste le disposizioni degli accordi e delle convenzioni sotto forma di scambio di lettere menzionati nell'allegato 1,⁵

ordina:

Art. 1⁶ Dazi d'importazione

1 Il trattamento preferenziale giusta gli accordi e le convenzioni menzionate nell'allegato 1 è concesso come segue:

- a.⁷ per le merci menzionate nell'allegato 2 provenienti da Turchia (TR), Israele (IL), Isole Faröer (FO), Marocco (MA), Cisgiordania e Striscia di Gaza (PS), Macedonia (MK), Messico (MX), Giordania (JO), Singapore (SG), Cile (CL), Tunisia (TN), Libano (LB), Repubblica di Corea (KR), Stati membri dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU)⁸, Egitto (EG), Canada (CA), Giappone (JP), Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (GCC)⁹, Colombia (CO), Albania (AL), Serbia (RS), Perù (PE), Ucraina (UA), Montenegro (ME), Hongkong, Cina (HK), Bosnia ed Erzegovina (BA), Cina (CN), Stati dell'America centrale (CAS; concluso con

RU 1995 2695

1 Nuovo testo giusta l'art. 8 dell'O del 18 giu. 2008 sul libero scambio 1, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3519).

2 RS 946.201

3 RS 631.0

4 RS 632.10

5 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 605).

6 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'11 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2669), dal 1° ott. 2010 per la Serbia (RU 2010 4095), dal 1° nov. 2010 per l'Albania (RU 2010 4609), dal 1° lug. 2014 per gli Stati membri del CCG (RU 2014 1463).

7 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 tranne che per il Guatema (RU 2025 553; 2020 4191).

8 Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Sudafrica.

9 Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

Costa Rica [CR], Panama [PA] e Guatemala [GT]), Georgia (GE), Filippine (PH), Ecuador (EC), Indonesia (ID), Moldova (MD) nonché India (IN), sono applicabili le aliquote di dazio fissate in tale allegato;

- b.¹⁰ per le merci menzionate nell'allegato 3 provenienti dalla Colombia (CO), dal Perù (PE), dal Guatemala (GT), dalle Filippine (PH), dall'Ecuador (EC) e dall'India (IN), sono applicabili le aliquote di dazio addizionali fissate in tale allegato;
- c. per i prodotti agricoli e le altre merci destinate all'alimentazione di animali menzionati nell'allegato 4 provenienti dal Lesotho sono applicabili le aliquote di dazio fissate in tale allegato;
- d.¹¹ per le merci provenienti dal Regno Unito è applicabile il trattamento preferenziale fissato nell'allegato 6.

² Per i prodotti agricoli contrassegnati dalla dicitura «em» negli allegati 2 e 3, si applicano le aliquote di dazio stabilite dal Dipartimento federale delle finanze secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2011¹² concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati.¹³

Art. 1a¹⁴ Contingenti doganali

¹ Le merci il cui quantitativo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono specificate con le quantità corrispondenti nell'allegato 2 e, per il Regno Unito, nell'allegato 6.¹⁵

² La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali deve essere effettuata per via elettronica. D'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)¹⁶ può concedere deroghe alla dichiarazione doganale elettronica, ad esempio in caso di piccoli invii e importazioni occasionali.

³ Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali, le aliquote di dazio preferenziali riportate negli allegati 2 e 6 sono attribuite nell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d'importazione fino ad esaurimento del rispettivo contingente. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dall'ordinanza del 26 ottobre

¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 tranne che per il Guatemala (RU **2025** 553; **2020** 4191).

¹¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6433).

¹² RS **632.111.722**.

¹³ Introdotto dalla cifra I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 605).

¹⁴ Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 ago. 2001 (RU **2001** 2130). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 apr. 2008, in vigore dal 15 apr. 2008 (RU **2008** 1661).

¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 6433).

¹⁶ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

2011¹⁷ sulle importazioni agricole (OIAgr) e dalle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.¹⁸

⁴ Se sono applicabili disposizioni speciali ai sensi del capoverso 3, le quote di contingenti doganali sono attribuite solo se una quota di contingente doganale è stata previamente attribuita in virtù dell'OIAgr e delle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.

⁵ All'esaurimento di un contingente doganale ai sensi dell'OIAgr, l'Ufficio federale dell'agricoltura autorizza, sempre che obblighi convenzionali lo prevedano, l'importazione di una merce all'aliquota preferenziale di cui agli allegati 2 e 6 fino ad esaurimento del contingente corrispondente.¹⁹

⁶ L'UDSC pubblica periodicamente, per via elettronica, il saldo dei contingenti doganali.

Art. 2 e 3²⁰

Art. 4²¹ Disposizioni in materia d'origine

Le aliquote di dazio fissate negli allegati alla presente ordinanza sono applicabili solo alle merci che adempiono le condizioni d'origine stabilite negli accordi e le convenzioni menzionati nell'allegato 1.

Art. 4a²² Preferenza doganale in base all'utilizzo della merce

Se l'attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni degli articoli 50–54 dell'ordinanza del 1° novembre 2006²³ sulle dogane.

Art. 5 Modificazioni di questa ordinanza

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca è abilitato a modificare gli allegati nella misura in cui tale competenza sia fissata da una legge o da un'ordinanza.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

¹⁷ RS 916.01

¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433).

¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433).

²⁰ Abrogati dalla cifra I dell'O del 7 mar. 2014, con effetto dal 1° apr. 2014 (RU 2014 605). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3483).

²¹ Introdotto dalla cifra III n. 1 dell'O del 18 ago. 2004 (RU 2004 4599). Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 20 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

²³ RS 631.01

- a. ordinanza del 25 marzo 1992²⁴ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Turchia;
- b. ordinanza del 24 giugno 1992²⁵ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Repubblica federativa ceca e slovacca;
- c. ordinanza del 14 dicembre 1992²⁶ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con Israele;
- d. ordinanza del 31 marzo 1993²⁷ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania);
- e. ordinanza del 26 aprile 1993²⁸ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Romania;
- f. ordinanza del 14 giugno 1993²⁹ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Bulgaria;
- g. ordinanza del 30 settembre 1993³⁰ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'Ungheria;
- h. ordinanza del 12 novembre 1993³¹ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Polonia;
- i. ordinanza del 14 marzo 1994³² sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con le Isole Färöer

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.

24 [RU 1992 823, 1315 art. 5 n. 3; 1994 1430 art. 5]

25 [RU 1992 1315, 1994 1430 art. 7]

26 [RU 1993 18, 1994 1430 art. 6]

27 [RU 1993 1319, 1994 1430 art. 7, 1995 1466]

28 [RU 1993 1482, 1994 1430 art. 7]

29 [RU 1993 2272, 1994 1430 art. 7]

30 [RU 1993 2773, 1994 1430 art. 7]

31 [RU 1993 2970, 1994 1430 art. 7]

32 [RU 1994 670]

Allegato 1³³
(art. 1)

Elenco degli accordi e delle convenzioni in forma di scambi di lettere

1. Accordo di libero scambio del 25 giugno 2018³⁴ tra gli Stati dell'AELS e la Turchia (art. 2.3–2.6) e Accordo agricolo del 25 giugno 2018³⁵ tra la Svizzera e la Turchia.
2. Accordo di libero scambio del 17 settembre 1992³⁶ tra gli Stati dell'AELS e Israele (art. 3–6) e Accordo agricolo del 22 novembre 2018³⁷ tra la Svizzera e Israele.
3. Accordo del 12 gennaio 1994³⁸ tra il Governo Svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer (art. 3–4).
4. Accordo del 19 giugno 1997³⁹ tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco (art. 3–7), e Accordo in forma di scambio di lettere del 19 giugno 1997⁴⁰ tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco relativo al commercio dei prodotti agricoli.
5. Accordo interinale del 30 novembre 1998⁴¹ tra gli Stati dell'AELS e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese (art. 3–7), e Accordo in forma di scambio di lettere del 30 novembre 1998⁴² tra la Confederazione Svizzera e l'Autorità palestinese relativo al commercio dei prodotti agricoli.
6. Accordo del 19 giugno 2000⁴³ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia (art. 3–7), e Accordo in forma di scambio di lettere del 19 giugno 2000⁴⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia relativo al commercio dei prodotti agricoli.

³³ Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 10 giu. 2011 (RU 2011 2455). Aggiornato dalle cifre II cpv. I delle O del 15 ago. 2012 (RU 2012 4247), del 14 set. 2012 (RU 2012 4909), del 14 giu. 2013 (RU 2013 1877), del 20 ago. 2014 (RU 2014 2639), del 6 giu. 2014 (RU 2014 1465 4499), del 28 mar. 2018 (RU 2018 1405), del 9 mag. 2018 (RU 2018 1881), del 18 set. 2020 (RU 2020 4191), del 27 feb. 2019 (RU 2020 6433), del 21 apr. 2021 (RU 2021 433), del 25 ago. 2021 (RU 2021 534), del 24 set. 2021 (RU 2021 596), del 14 mar. 2025 (RU 2025 187) e del 3 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2025 553).

³⁴ RS 0.632.317.631

³⁵ RS 0.632.317.631.1

³⁶ RS 0.632.314.491

³⁷ RS 0.632.314.491.1

³⁸ RS 0.946.293.142

³⁹ RS 0.632.315.491

⁴⁰ RS 0.632.315.491.1

⁴¹ RS 0.632.316.251

⁴² RS 0.632.316.251.1

⁴³ RS 0.632.315.201.1

⁴⁴ RS 0.632.315.201.11

7. Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000⁴⁵ tra gli Stati dell'AELS e gli Stati Uniti del Messico (art. 3–7), e Accordo agricolo del 27 novembre 2000⁴⁶ tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico.
 8. ...
 9. Accordo di libero scambio del 21 giugno 2001⁴⁷ tra gli Stati dell'AELS e il Regno assemiita di Giordania (art. 4–8), e Accordo in forma di scambio di lettere del 21 giugno 2001⁴⁸ tra la Confederazione Svizzera e il Regno assemiita di Giordania relativo al commercio di prodotti agricoli.
 10. Accordo di libero scambio del 26 giugno 2002⁴⁹ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Singapore (art. 3–11), e Accordo agricolo del 26 giugno 2002⁵⁰ fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore.
 11. Accordo di libero scambio del 26 giugno 2003⁵¹ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Cile (art. 4–15), e Accordo aggiuntivo del 26 giugno 2003⁵² tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile relativo al commercio di prodotti agricoli.
 12. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2004⁵³ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica Tunisina (art. 2–10), e Accordo in forma di scambio di lettere del 17 dicembre 2004⁵⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina relativo al commercio di prodotti agricoli.
 13. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2004⁵⁵ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano (art. 2–10), e Accordo agricolo del 24 giugno 2004⁵⁶ tra la Svizzera e il Libano.
 14. Accordo di libero scambio del 15 dicembre 2005⁵⁷ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea (art. 1.3 e 1.5–2.6), e Accordo agricolo del 15 dicembre 2005⁵⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea.
 15. Accordo di libero scambio del 7 agosto 2006⁵⁹ tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU (art. 2–10), e Accordo agricolo del 7 agosto 2006⁶⁰ tra la Svizzera e gli Stati della SACU.

45 RS 0.632.315.631.1

46 RS 0.632.315.631.11

47 RS 0.632.314.671

48 RS 0.632.314.671.1
49 RS 0.632.316.891.1

49 RS 0.632.316.891.1
50 RS 0.632.316.891.1

50 RS 0.632.316.891.11
51 RS 0.632.312.451

52 RS 0.632.312.451.

53 RS 0.632.317.581

54 RS 0.632.317.581.1

55 RS 0.632.314.891
56

56 RS 0.632.314.891.1
57 RS 0.632.312.811

57 RS 0.632.312.811
58 RS 0.632.312.811.1

58 RS 0.032.312.811.1
59 RS 0.632.311.181

60 RS 0.632.311.181.1

THE JOURNAL OF

6 / 19

16. Accordo di libero scambio del 27 gennaio 2007⁶¹ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica araba d'Egitto (art. 2–10), e Accordo del 27 gennaio 2007⁶² tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d'Egitto relativo al commercio di prodotti agricoli.
17. Accordo di libero scambio del 26 gennaio 2008⁶³ tra gli Stati dell'AELS e il Canada (art. 2–11), e Accordo agricolo del 26 gennaio 2008⁶⁴ tra la Confederazione Svizzera e il Canada.
18. Accordo di libero scambio e di partenariato economico del 19 febbraio 2009⁶⁵ tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (art. 2–23).
19. Accordo di libero scambio del 22 giugno 2009⁶⁶ tra gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (art. 1.2–2.3), e Accordo agricolo del 22 giugno 2009⁶⁷ tra la Svizzera e gli Stati membri del CCG.
20. Accordo di libero scambio del 25 novembre 2008⁶⁸ tra la Repubblica di Colombia (art. 1.3–2.10) e gli Stati dell'AELS, e Accordo agricolo del 25 novembre 2008⁶⁹ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia.
21. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009⁷⁰ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Albania (art. 2–9), e Accordo agricolo del 17 dicembre 2009⁷¹ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania.
22. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009⁷² tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Serbia (art. 2–10), e Accordo agricolo del 17 dicembre 2009⁷³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia.
23. Accordo di libero scambio del 14 luglio 2010⁷⁴ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Perù (art. 2.1–2.12), e Accordo agricolo del 14 luglio 2010⁷⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù.
24. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2010⁷⁶ tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica dell'Ucraina (art. 2.1–2.7 e 2.10–2.11), e Accordo agricolo del 24 giugno 2010⁷⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Ucraina.

⁶¹ RS **0.632.313.211**

⁶² RS **0.632.313.211.1**

⁶³ RS **0.632.312.32**

⁶⁴ RS **0.632.312.321**

⁶⁵ RS **0.946.294.632**

⁶⁶ RS **0.632.311.491**

⁶⁷ RS **0.632.311.491.1**

⁶⁸ RS **0.632.312.631**

⁶⁹ RS **0.632.312.631.1**

⁷⁰ RS **0.632.311.231**

⁷¹ RS **0.632.311.231.1**

⁷² RS **0.632.316.821**

⁷³ RS **0.632.316.821.1**

⁷⁴ RS **0.632.316.411**

⁷⁵ RS **0.632.316.411.1**

⁷⁶ RS **0.632.317.671**

⁷⁷ RS **0.632.317.671.1**

25. Accordo di libero scambio del 14 novembre 2011⁷⁸ tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro (art. 2–10), e Accordo agricolo del 14 novembre 2011⁷⁹ tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro.
26. Accordo di libero scambio del 21 giugno 2011⁸⁰ tra gli Stati dell'AELS e Hongkong, Cina (art. 1.2–2.4), e Accordo agricolo del 21 giugno 2011⁸¹ tra la Confederazione Svizzera e Hongkong, Cina.
27. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013⁸² tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia e Erzegovina (art. 7–12) e Accordo agricolo del 24 giugno 2013⁸³ tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina.
28. Accordo di libero scambio del 6 luglio 2013⁸⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese (art. 2.1–2.5).
29. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013⁸⁵ tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama) (art. 1.3–3.2) e Protocollo di adesione del 22 giugno 2015⁸⁶ della Repubblica del Guatemala all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale.
30. Accordo di libero scambio del 27 giugno 2016⁸⁷ tra gli Stati dell'AELS e la Georgia (art. 1.2–3.2).
31. Accordo di libero scambio del 28 aprile 2016⁸⁸ tra gli Stati dell'AELS e le Filippine (art. 1.3–3.2).
32. Accordo di partenariato economico globale del 25 giugno 2018⁸⁹ tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador (art. 1.2–2.22).
33. Accordo commerciale dell'11 febbraio 2019⁹⁰ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (con allegati).
34. Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 2018⁹¹ tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia (art. 1.3–2.23).
35. Accordo di libero scambio del 27 giugno 2023⁹² tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Moldova (art. 1.2–2.24).

78 RS **0.632.315.731**

79 RS **0.632.315.731.1**

80 RS **0.632.314.161**

81 RS **0.632.314.161.1**

82 RS **0.632.311.911**

83 RS **0.632.311.911.1**

84 RS **0.946.292.492**

85 RS **0.632.312.851**

86 RS ...; FF 2016 873

87 RS **0.632.313.601**

88 RS **0.632.316.451**

89 RS **0.632.313.271**

90 RS **0.946.293.671**

91 RS **0.632.314.271**

92 RS **0.632.315.651**

-
36. Accordo di partenariato commerciale ed economico del 10 marzo 2024⁹³ tra gli Stati dell'AELS e l'India (art. 1.2–2.4).

⁹³ RS **0.632.314.231**

Allegato 2⁹⁴

(art. 1 cpv. 1 lett. a, 1a cpv. 1, 3 e 5)

Aliquote di dazio all'importazione: merci, aliquote e Paesi beneficianti⁹⁵

⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2025 553).

⁹⁵ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/553>
> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 3⁹⁶
(art. 1 cpv. 1 lett. b)

Aliquote di dazio all'importazione addizionali: merci, aliquote e Paesi beneficianti⁹⁷

⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 2 dell'O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2025 553).

⁹⁷ Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/553> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

Allegato 4⁹⁸
(art. 1 lett. c)

Aliquote di dazio all'importazione per il Lesotho: merci e aliquote

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale	Disposizioni particolari
0101.21 10/ 0208.30 00	esente	
0208.4000	esente	di otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)
50 00/ 0210.99 90	esente	
0401.10 10/ 1503.00 99	esente	
1505.00 11/ 1515.90 99	esente	
ex1516.10 10/10 99	esente	merci di queste voci, escluse quelle di pesci o di mammiferi marini
1516.2010/ 1602.9088	esente	
ex1603.00 00	esente	merci di questa voce, escluse quelle di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1701.12 00/ 2209.00 00	esente	
ex2301.10 11/10 90	esente	merci di queste voci, escluse quelle di mammiferi marini
2302.10 10/ 2309.90 30	esente	
2309.90 81/ 2404.9900	esente	
2905.43 00/44 00	esente	
3301.12 00/90 00	esente	
3501.10 10/ 3505.20 90	esente	
3809.10 10/10 90	esente	
3823.11 10	esente	
12 10	esente	
19 10	esente	
3824.60 00	esente	

⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra II cpv. 1 dell'O del 11 giu. 2010 (RU 2010 2669). Aggiornato dall'all. 3 n. 9 dell'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2011 3331), dall'all. 3 n. 9 dell'O del 30 giu. 2021 concernente la modifica della tariffa doganale (RU 2021 445) e dall'all. 2 cifra II n. 4 dell'O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e concernente l'adeguamento di atti normativi connessi a tale modifica, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 86).

Voce di tariffa	Aliquota preferenziale	Disposizioni particolari
4101.20 00/ 4103.90 00	esente	
4301.10 00/90 00	esente	
5001.00 00/ 5003.00 00	esente	
5101.11 00/ 5103.30 00	esente	
5201.00 00/ 5203.00 00	esente	
5301.10 00/ 5302.90 00	esente	

Le aliquote di dazio menzionate sono applicabili solo se le prove dell'origine contengono il rinvio «LDC/PMA: Art. 2.2 CH-SACU satisfied». Altrimenti sono applicabili le aliquote di dazio indicate nell'allegato 2.

Allegato 5⁹⁹

⁹⁹ Introdotto dalla cifra II cpv. 2 dell’O dell’11 giu. 2010 (RU **2010** 2669). Abrogato dalla cifra II dell’O del 7 mar. 2014, con effetto dal 1° apr. 2014 (RU **2014** 605).

Allegato 6¹⁰⁰
 (art. 1 cpv. 1 lett. d, 1a cpv. 1, 3 e 5)

Aliquote di dazio all'importazione per il Regno Unito: merci, aliquote di dazio e contingenti doganali

1. In base all'Accordo menzionato nell'allegato 1 numero 32, alle merci provenienti dal Regno Unito si applica il trattamento preferenziale previsto per le merci provenienti dall'Unione europea secondo quanto stabilito nell'allegato 2 dell'ordinanza del 18 giugno 2008¹⁰¹ sul libero scambio 1.
2. Alle merci provenienti dal Regno Unito si applicano i contingenti doganali seguenti:

N. del contingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Volume del contingente doganale
33	2309.1021/1029	Alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto, in recipienti ermeticamente chiusi	322 t lorde
101	ex 0210.1191	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati	54 t nette
	ex 0210.1991	Prosciutti e loro pezzi, disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati	
102	ex 0210.2010	Carni di animali della specie bovina, secche	11 t nette
104	0602.2011 0602.2019 0602.2021 0602.2029	Portinnesto di frutta a granella (ottenuti con semi o da moltiplicazione vegetativa): – innestati, con radici nude – innestati, con piote – non innestati, con radici nude – non innestati, con piote	3222 pezzi
	0602.2031 0602.2039 0602.2041 0602.2049	Portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti con semi o da moltiplicazione vegetativa): – innestati, con radici nude – innestati, con piote – non innestati, con radici nude – non innestati, con piote	
	0602.2071 0602.2072	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con radici nude: – di frutta a granella – di frutta a nocciolo	
	0602.2081 0602.2082	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con piote: – di frutta a granella – di frutta a nocciolo	

¹⁰⁰ Introdotto dalla cifra II cpv. 2 dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433).

¹⁰¹ RS **632.421.0**

N. del con- tingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Volume del contin- gente doganale
105	0603.1210	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre	54 t nette
	0603.1110	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre	
		Fiori e boccioli di fiori (esclusi garofani e rose), recisi, per mazzi o per ornamento dal 1° maggio al 25 ottobre:	
	0603.1911	– legnosi	
	0603.1310	– diversi dai legnosi	
	0603.1410		
	0603.1510		
	0603.1918		
106	0702.0010	Pomodori, freschi o refrigerati: – pomodori ciliegia (cherry): dal 21 ottobre al 30 aprile	537 t nette
	0702.0020	– pomodori peretti (di forma allungata): dal 21 ottobre al 30 aprile	
	0702.0030	– altri pomodori con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): dal 21 ottobre al 30 aprile	
	0702.0090	– altri: dal 21 ottobre al 30 aprile	
107	0705.1111	Lattuga iceberg, senza corona: dal 1° gennaio a fine febbraio	107 t nette
108	0705.2110	Witloof, fresca o refrigerata: dal 21 maggio al 30 settembre	107 t nette
109	0709.3010	Melanze, fresche o refrigerate: dal 16 ottobre al 31 maggio	54 t nette
110	0709.9950	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: dal 31 ottobre al 19 aprile	107 t nette
111	0809.1011	Albicocche, fresche: – in imballaggio aperto: dal 1° settembre al 30 giugno	113 t nette
	0809.1091	– in altro imballaggio: dal 1° settembre al 30 giugno	
112	0810.1010	Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio	537 t nette
119	0101.2991	Cavalli, vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e quelli da macello)	5 capi
120	0207.1481	Petti di galli e galline, congelati	113 t nette
121	0207.1491	Pezzi e frattaglie di galli e galline, fegati compresi, all'esclusione dei petti, congelati	64 t nette
122	0207.2781	Petti di tacchini e tacchine, congelati	43 t nette
123	0207.2791	Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, fegati compresi, all'esclusione dei petti, congelati	32 t nette
124	0207.4210	Anatre, non tagliate in pezzi, congelate	38 t nette
126	0207.4591	Pezzi e frattaglie, senza fegati grassi, congelati	5 t nette
	0207.5591	– di anatre	
	ex 0207.6091	– di oche	
		– di faraone	

N. del con- tingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Volume del contin- gente doganale
127	0208.1000	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate	91 t nette
128	0208.9010	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, escluse le lepri e i cinghiali, fresche, refrigerate o congelate	5 t nette
129		Uova di volatili, in guscio, per il consumo – fresche: 0407.2110 – di volatili della specie <i>Gallus domesticus</i> 0407.2910 – altri 0407.9010 – conservate o cotte	8 t nette
130	ex 0409.0000	Miele d'acacia	11 t nette
131	ex 0409.0000	Altro miele naturale, diverso da quello d'acacia	3 t nette
132	0707.0030	Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile	5 t nette
133	0707.0031	Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre	113 t nette
134	0707.0050	Cetriolini, freschi o refrigerati	43 t nette
135	0709.6012	Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre	70 t nette
136	0711.9090	Ortaggi o legumi e loro miscele, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	8 t nette
137	0712.2000	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	5 t nette
138	0713.1011	Piselli [<i>Pisum sativum</i>], in grani intieri, non lavorati, per l'alimentazione di animali	54 t nette
139	0713.1019	Piselli [<i>Pisum sativum</i>], in grani intieri, non lavorati, diversi da quelli per l'alimentazione di animali o per fabbricare la birra	54 t nette
140	0809.4013	Prugne e prugnole, fresche, alla rinfusa, dal 1° luglio al 30 settembre	32 t nette
141	0810.1011	Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto	11 t nette
142	0810.2011	Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre	13 t nette
143	ex 0811.1000	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l'ulteriore lavorazione	54 t nette
144	ex 0811.2090	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l'ulteriore lavorazione	64 t nette

N. del con- tingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Volume del contin- gente doganale
145	0811.9010	Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, conge- lati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dol- cificanti	11 t nette
146	0811.9090	Frutta, escluse fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, mirtilli e frutta tropicali, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	54 t nette
147	0904.2200	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o <i>Pimenta</i> , tritati o polverizzati	8 t nette
148	1001.9931/9939	Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il grano duro), per l'alimentazione di animali	2 685 t nette
149	1005.9031/9039	Granoturco, per l'alimentazione di animali	698 t nette
150	2003.1000	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conser- vati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	91 t nette
151	0204.5010	Carne di animali della specie caprina; fresca, refri- gerata o congelata	5 t nette
152	0707.0010	Cetrioli per insalata; freschi o refrigerati: dal 21 ottobre al 14 aprile	11 t nette
153	0802.3290	Noci comuni, fresche o secche, sgusciate, anche decorticcate, non atte per l'alimentazione di ani- mali né per la fabbricazione di oli	5 t nette
301	ex 0210.1991	Coppa, prosciutto in veschiche e noce di pro- sciutto	199 t nette
	1601.0011	Cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi	
	1601.0021	Altre salsicce di animali della specie equina, bo- vina, suina, ovina, caprina, esclusi i cinghiali	
	ex 1602.4910	Coppa	